



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/1824/TFNSVE-2025-2026
Registro procedimenti n. 2137/TFNSVE/2025-2026

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

composta dai Sigg.ri:

Giuseppe Lepore - Presidente

Roberto Leoni - Componente (Relatore)

Federico Salinari - Componente

Elisabetta Ricchiuti - Componente

Gino Scaccia - Componente

Loredana Germanò - Componente

Accursio Gallo - Componente

Paola Balducci - Componente

Antonino Piro - Componente

Carlo Cremonini - Componente

Enrico Vitali - Componente

Marina Vajana - Componente

Lorenzo Maria Coen - Componente

Stanislao Chimenti - Componente

Divinangelo D'Alesio - Componente

Lorenzo Soderò - Componente

ha pronunciato nell'udienza del 27 aprile 2026 la seguente

DECISIONE

Sul procedimento 2137/TFNSVE/2025-2026, 2137 - Ricorso proposto dalla società A.S.D. SALSOMAGGIORE CALCIO (matricola 72835) contro la società A.S.D. ERI 96 VIANINO (matricola 953721) avverso il mancato pagamento del Premio di Formazione Tecnica relativo ai calciatori LUSHA ARBRI (matricola 7069157), METITIERO VINCENZO (matricola 4563630) e OLIVA ALESSANDRO (matricola 6756030)

In data 27 febbraio 2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - <https://pst.figc.it>, la società A.S.D. SALSOMAGGIORE CALCIO (matricola 72835) ha proposto ricorso dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società A.S.D. ERI 96 VIANINO (matricola 953721) al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo ai calciatori LUSHA ARBRI (matricola 7069157), METITIERO VINCENZO (matricola 4563630) e OLIVA ALESSANDRO (matricola 6756030).

Il premio è stato quantificato nel ricorso in euro 396,00 (trecentonovantasei/00) – rispettivamente: in euro 183,00 quanto al Lusha; in euro 15,00 quanto al Metitiero; in euro 198,00 quanto all'Oliva – è la misura non è stata contestata dalla resistente.

All'udienza in data odierna, tenutasi in videoconferenza e la cui fissazione è stata comunicata alle parti, il Tribunale:



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

- preso atto che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dall'art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato sul Portale del Processo Sportivo Telematico;

- esaminata la documentazione in atti;

- vista l'attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e non contestata dalle parti;

- accertata la fondatezza della domanda;

delibera come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara la società A.S.D. ERI 96 VIANINO (matricola 953721) tenuta alla corresponsione, in favore della società A.S.D. SALSOMAGGIORE CALCIO (matricola 72835), del premio di formazione tecnica, relativamente ai calciatori LUSHA ARBRI (matricola 7069157), METITIERO VINCENZO (matricola 4563630) e OLIVA ALESSANDRO (matricola 6756030), nella misura complessiva di euro 396,00 (trecentonovantasei/00).

L'ESTENSORE

Roberto Leoni

IL PRESIDENTE

Giuseppe Lepore

Depositato

IL SEGRETARIO

Marco Lai